

A compimento del rapporto, ieri riferito, della Commissione incaricata dell'esame della proposta Tornielli-Ruffini concernente i sostituti nella Guardia civica stazionaria, pubblichiamo il progetto di legge, qual fu dalla Commissione medesima modificato:

« Considerando che, in pendenza degli studii dell'Assemblea per un nuovo regolamento organico della Guardia civica, è urgente di provvedere perchè il servizio ordinario sia esattamente prestato da ciascun cittadino, affinchè divenga meno gravoso per tutti, e perchè la milizia cittadina possa esercitare sempre meglio la sua influenza morale;

« Decreta:

« I. Gli art. 75 e 82 del Regolamento organico 20 maggio 1848 per la Guardia civica, sono modificati come segue:

« Il servizio della Guardia civica stazionaria è obbligatorio e personale. Ogni sostituzione è proibita pel servizio ordinario, fuorchè tra padre e figlio, tra fratello e fratello, tra zio e nipote, e tra affini del medesimo grado, purchè sieno guardie civiche.

« II. L'articolo 131 del Regolamento organico è pure modificato come segue:

« 1. La Guardia civica chiamata al servizio, che lo ricusa o manca di presentarsi senza giustificare l'impedimento al capitano prima dell'ora del servizio, è punita per la prima volta con una ammonizione ed una multa di correnti lire sei, la quale andrà a vantaggio del battaglione per l'abbigliamento delle guardie più bisognose e zelanti; se la multa non è pagata entro 24 ore dall'intimazione al capitano quartiermastro di legione, la pena si converte in un giorno di arresto, da subirsi immediatamente nella Camera di disciplina.

« Per la seconda volta, con un simile arresto di due giorni, e con l'inserzione del nome nell'ordine del giorno.

« Per la terza volta, con un simile arresto fra i cinque e i dieci giorni, e con la pubblicazione del nome a stampa per il circondario di legione.

« In caso di ogni nuova recidiva, con un simile arresto fra i 10 e i 20 giorni, e con la pubblicazione del nome a stampa per tutta la città.

« 2. Non si considera recidiva la mancanza avvenuta dopo che la guardia avrà obbedito esattamente a dieci consecutive chiamate al servizio.

« 3. Per la prima e seconda mancanza, il giudizio compete al capo battaglione, che si farà assistere dal capitano relatore e dal sottotenente segretario del Consiglio di disciplina. Per la terza e per le successive, il giudizio compete al Consiglio di disciplina a tenor del regolamento.

« 4. La guardia che, chiamata ai giudizi predetti, non comparisce, è giudicata in contumacia.

« 5. Sono soggette alle pene suesposte tutte indistintamente le guardie, senza riguardo al grado che coprono. Venendo commesse le mancanze dagli ufficiali, il giudizio spetta al competente Consiglio di disciplina.

« III. Il Comando generale della Guardia civica è incaricato della esecuzione del presente decreto ».